



ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO



Decreto n° 326/URAG del 08/05/2023

Oggetto: Legge regionale 42/2017 – artt. 11 e 17 Elenco delle organizzazioni di pesca sportiva con sede operativa in regione, delle società sportive, delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato che operano nell'ambito della pesca sportiva e della tutela degli ambienti acquatici. Aggiornamento della disciplina.

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), così come modificata dall'articolo 10, comma 1, lett. d) dalla legge regionale 09/06/2022, n. 8 (legge regionale multisetoriale 2022) con particolare riferimento:

- all'articolo 11, comma 2, il quale stabilisce che a decorrere dalla procedura di rinnovo del Comitato ittico in scadenza nell'anno 2023, i rappresentanti dei pescatori sportivi, per ciascuno dei collegi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 1972, n. 04003/Pres., sono individuati attraverso procedura consultiva – elettorale e non più attraverso la votazione in Assemblea dei legali rappresentanti delle organizzazioni di pesca sportiva con sede operativa in regione, delle società sportive, delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato;
- l'art. 17, comma 2, che attribuisce all'Ente Tutela Patrimonio Ittico la tenuta e l'aggiornamento di un elenco (di seguito Elenco) in cui possono iscriversi, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore generale, le organizzazioni di pesca sportiva con sede operativa in regione, le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato costituite mediante accordo fra gli aderenti o atto costitutivo e Statuto, che prevedono una struttura democratica e che operano senza fini di lucro nell'ambito della pesca sportiva e della tutela degli ambienti acquatici;

**VISTO** il decreto del Direttore sostituito dell'Ente tutela patrimonio ittico n. 89 del 27/02/2018 relativo alla Disciplina dell'Elenco delle organizzazioni, delle società sportive e delle associazioni di cui all'art. 17, comma 2, della legge regionale 42/2017 il quale stabilisce che:

1. L'Elenco è articolato in una Sezione, specificamente destinata all'iscrizione dei soggetti associativi che operano sul territorio della Regione nell'ambito della tutela degli ambienti acquatici ed in una Sezione destinata all'iscrizione dei soggetti associativi aventi titolo ad eleggere i rappresentanti dei pescatori sportivi ai sensi dell'art. 11, comma 2, della LR n. 42/2017; tale Sezione è ripartita sulla base dei sei Collegi elettorali nei quali i soggetti da iscrivere hanno sede;
2. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 17, comma 2 della legge regionale 42/2017 il legale rappresentante delle organizzazioni di pesca sportiva con sede operativa in regione, delle società sportive, delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato costituite mediante accordo fra gli aderenti, oppure atto costitutivo e Statuto, che prevedono una struttura associativa democratica e che operano sul territorio della Regione senza fini di lucro nell'ambito della pesca sportiva e della tutela degli ambienti acquatici e che, per l'iscrizione nella Sezione a fini elettorali, hanno sede in uno dei sei Collegi elettorali individuati dalla Giunta regionale, presenta l'istanza all'ETPI utilizzando il modulo Allegato A al decreto;
3. ETPI provvede alla verifica di un campione pari al 20%, estratto a sorte tra le dichiarazioni pervenute nel 2018 e sottopone al controllo la totalità delle dichiarazioni che perverranno negli anni successivi, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti per l'iscrizione;
4. Ai fini del suddetto controllo, ETPI acquisisce copia della documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco;
5. Le iscrizioni nell'Elenco sono sempre consentite; non è prevista alcuna scadenza per la presentazione della relativa istanza;

Responsabile dell'istruttoria: Dott. Massimo Zanetti, dott.ssa Michela Bonan

6. Si effettua una ricognizione ogni cinque anni, in vista del rinnovo del Comitato ittico, verificando - con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla convocazione dell'assemblea per l'elezione dei sei rappresentanti dei pescatori sportivi - che i soggetti iscritti mantengano l'interesse nonché i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco;
7. L'ETPI dà adeguata informazione al pubblico dell'esistenza dell'Elenco e delle relative modalità di iscrizione, mediante avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale;
8. L'ETPI pubblica l'Elenco nel proprio sito istituzionale, indicando la denominazione dell'associazione, società od organizzazione iscritta ed il Comune della sede legale, o di quella operativa nel caso delle organizzazioni di pesca;
9. Sono cancellati dall'Elenco i soggetti che:
  - lo richiedono;
  - hanno perduto i requisiti per l'iscrizione;
  - alla ricognizione quinquennale non danno riscontro nei tempi indicati da ETPI;
10. tutte le comunicazioni con i soggetti interessati all'iscrizione nell'Elenco avvengono a mezzo della posta elettronica certificata o della posta elettronica ordinaria, ove disponibili;
11. l'iscrizione nell'Elenco non è obbligatoria ed è gratuita, come la relativa cancellazione;
12. in sede di prima applicazione dell'articolo 17, comma 2, della LR 42/2017, è trasmesso l'invito all'iscrizione nell'Elenco, inclusa copia del presente decreto e del modulo allegato: 1) alle organizzazioni e società di pesca sportiva già registrate presso l'Ente tutela pesca alla data del 31/12/2017; 2) alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla LR n. 23/2012; 3) alle società di pesca sportiva affiliate al C.O.N.I.;
13. il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ETPI, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

**RITENUTO** necessario provvedere all'aggiornamento della disciplina della tenuta dell'Elenco, ed in particolare dei punti 1 e 6 sopra richiamati, adeguandola alle modifiche normative intervenute a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n.8/2022;

## **DECRETA**

I punti 1 e 6 del decreto del Direttore sostituto dell'Ente tutela patrimonio ittico n. 89 del 27/02/2018 sono modificati come segue, fermo restando quant'altro definito con lo stesso decreto:

1. L'Elenco è articolato in un'unica Sezione destinata all'iscrizione dei soggetti associativi che operano sul territorio della Regione nell'ambito della pesca sportiva e della tutela degli ambienti acquatici; tale Sezione è ripartita sulla base dei Collegi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 1972, n. 04003/Pres.;
6. È effettuata una ricognizione ogni cinque anni, verificando che i soggetti iscritti mantengano l'interesse nonché i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ETPI, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE  
- dott. Francesco MINIUSSI –  
(documento sottoscritto con firma digitale)